
Spese scolastiche: cosa detrarre?

Data Articolo: 26 Aprile 2017

Autore Articolo: Rita Martin

[Articolo aggiornato ad aprile 2018] Tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi rientrano per buona parte le **spese scolastiche**, siano esse riferite a studenti non universitari, sia a studenti universitari. Negli ultimi anni la detrazione delle suddette spese ha subito notevoli modifiche, tanto che oggi siamo ancora un po' confusi su cosa sia detraibile o meno. In questo articolo ci occupiamo delle **spese scolastiche per studenti non universitari**, cercando di fare un po' di chiarezza.

È la Legge 107/2015 che all'art.1 c.151 lett. a) modifica l'art. 15 c.1 del TUIR, disponendo la **detrazione del 19%**, oltre che delle spese sostenute per la frequenza alle scuole secondarie, **anche delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell'infanzia del primo ciclo d'istruzione, sia pubbliche che private.**

Ricordiamo che:

- il **primo ciclo** comprende la **scuola materna**, la **scuola primaria**, della durata di cinque anni (c.d. scuola elementare) e la **scuola secondaria di primo grado** (c.d. scuola media);
- il **secondo ciclo** riguarda la **scuola secondaria di secondo grado** (c.d. scuola superiore).

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**, in base all'ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005.

Quali spese detrarre?

Tra le spese sostenute, rientrano in detrazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

- le tasse di iscrizione e di frequenza;
- i contributi obbligatori;
- i contributi volontari;

- le erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Nella Circolare 7/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate viene fatta **una vera e propria distinzione** tra quello che è considerato **contributo volontario** e quella che è l'**erogazione liberale erogata agli istituti scolastici**, detraibile in E8-E10 con il codice 12 del modello 730, con quanto invece viene inteso per **erogazione liberale finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa**, detraibile, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR, in E8-E10 con il codice 31.

Rientrano tra le spese detraibili con il codice 12 (contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti) le spese sostenute per:

- la mensa scolastica;
- i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune;
- le gite scolastiche;
- l'assicurazione della scuola;
- ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici e per il servizio di trasporto scolastico.

Nella Circolare l'Agenzia specifica, inoltre, definitivamente, che **le due detrazioni NON possono coesistere**; ciò significa, ad esempio, che nel caso in cui il soggetto abbia sostenuto per l'unico figlio entrambe le spese, potrà godere alternativamente di una o dell'altra detrazione.

Quanto detrarre e quale documentazione è necessaria?

Per l'anno d'imposta 2017 la detrazione massima spettante per ogni figlio fiscalmente a carico è pari a euro 717,00.

Per le **spese relative alla mensa scolastica** va presentata (e conservata) la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - scuola, Comune o altro - che deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Il contribuente deve inoltre esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del periodo d'imposta.

Nel caso in cui sia previsto il **pagamento in contanti o con altre modalità** (diverse da quelle sopra indicate) o nel caso di acquisto di **buoni mensa in formato cartaceo o elettronico**, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno / studente.

Per le **spese relative a gite scolastiche, corsi di lingua, di teatro, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa** va presentata (e conservata) la ricevuta o la quietanza di pagamento contenente gli importi sostenuti nel corso dell'anno d'imposta e i dati dell'alunno / studente.

Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi il documento comprovante la spesa consiste nell'attestazione dell'istituto scolastico, dalla quale risulti anche la delibera di approvazione e i dati dell'alunno / studente.

Rita Martin – Centro Studi CGN